



Infatti, come insegna la Corte di giustizia dell'Unione europea, il Consiglio Nazionale Forense, oltre ad essere un giudice speciale è anche una associazione di imprese (il che comporta dubbi di scarsa terzietà ai quali dovrebbe potersi rispondere con ampia possibilità di impugnazione delle sentenze).

Riporto dalla newsletter di deontologia del CNF del 7/12/2016:

["I limiti al sindacato di legittimità delle sentenze del CNF](#)

Le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 56 del r.d.l. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l'accertamento del fatto, l'apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell'uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. Non è quindi consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che

sorregge la decisione finale.

[Corte di Cassazione \(pres. Amoroso, rel. De Stefano\), SS.UU, sentenza n. 24647 del 2 dicembre 2016"](#)